



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

originale

N° 145 del 28/12/2022

OGGETTO: “DISCIPLINARE PER L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DELLE ORDINANZE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI AD OPERA DEGLI AGENTI ACCERTATORI COMUNALI - APPROVAZIONE.”

L’anno duemilaventuno il giorno VENTOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 9,07 nel Palazzo Municipale. Convocato per determinazione del Sindaco con appositi avvisi, notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale:

Consiglieri:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1) Marciano Pietro Paolo | 09) Santangelo Giancarlo |
| 2) Cammarota Giuseppe | 10) Pizza Michele |
| 3) Crispino Francesco | 11) Russo Gennaro |
| 4) Bruno Rosario | 12) Pesca Mario |
| 5) Comite Nicola | 13) Santosuosso Gerardo |
| 6) Abagnala Maurizio | 14) La Porta Massimo |
| 7) Pesce Raffaele | 15) Bufano Bruno |
| 8) Di Biasi Franco | 16) Serra Elvira |

Risultano assenti: **CAMMAROTA , CRISPINO, PESCA E SERRA.**

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale Franco Di Biasi.

Partecipa il Segretario Generale dott. Francesco Minardi incaricato della redazione del verbale.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Di Filippo e Apicella.

II CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Ratifica della delibera di Giunta Municipale n.347 del 19/10/2022: "Approvazione proposta per l'istituzione del nucleo di Agenti accertatori di nomina comunale e approvazione del *Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali*."

Premesso

- Che la Repubblica Italiana, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali come dettato dall'art. 5 della Costituzione e che i Comuni, le Province e le città metropolitane, hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite" come citato nell'art.117, comma 6 della Costituzione;
- Che, con delibera n.347 del 19/10/2022 la Giunta Municipale ha approvato la proposta formulata dal Responsabile/Coordinatore dell'Area VIII – *dott. Antonio Rinaldi* – protocollo n.32807 del 19/10/2022 di istituire un "nucleo specializzato di accertatori comunali negli accertamenti amministrativi per violazione ai regolamenti ed ordinanze comunali", ovvero conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul territorio comunale (ad eccezione di quelle legate al Codice della Strada) a dipendenti dell'ente locale, ai sensi dell'art.13 della Legge n.689/1991 o a soggetti di cui all'art.113 del Decreto Legislativo n.267/2000, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del D. Lgs 15 dicembre 1997 n. 446;
- Che, con la medesima delibera, la Giunta comunale ha altresì approvato il "Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali";

Letto l'art. 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (Finanziaria per il 2007), comma 179, che testualmente recita:

- comma 179 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 testualmente recita: "I comuni e le province, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, possono conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell'ente locale o dei soggetti

affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento”.

- comma 180 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 testualmente recita: “I poteri di cui al comma 179 non includono, comunque, la contestazione delle violazioni delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza degli uffici degli enti locali”.
- comma 181 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 testualmente recita: “Le funzioni di cui al comma 179 sono conferite ai dipendenti degli enti locali e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneità”.
- comma 182 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 testualmente recita: “I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione”.

Considerato

- Che, il corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneità garantisce e fornisce, idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate;
- Che, l'istituzione del nucleo di Agenti accertatori di nomina comunale ha il solo fine di coadiuvare la polizia municipale per l'accertamento delle sole violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali ovvero, competenti per l'accertamento delle seguenti violazioni: Regolamento di Polizia Urbana; Regolamento delle affissioni e sulla pubblicità; Regolamento TOSAP; Ordinanza che disciplina corretto conferimento dei rifiuti; Regolamento di Polizia Mortuaria; Regolamento sull'inquinamento acustico; Regolamento sull'imposta di soggiorno; Ordinanze sindacali; Passi carrabili; Locazioni abitazioni/Residenze (Prime e seconde case); Vigilanza aree esterne plessi scolastici per la verifica del rispetto delle norme regolamentari comunali;

Ritenuto

- Che, a tal proposito, l'Amministrazione Comunale intende istituire la figura dell'agente accertatore, così come previsto dall'art. 1, comma 179, della

Legge n. 296 del 27/12/2006 (Finanziaria per il 2007), e dall'art. 13 della legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i ;

- Che, per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato dall'Amministrazione procede anche all'adozione di un apposito regolamento che disciplini il servizio di cui trattasi;

Dato atto

- Che, l'istituzione di un nucleo di agenti accertatori comunali, oltre a realizzare un efficace apparato di monitoraggio e controllo del territorio comunale al fine di migliorare le azioni preventive atte a promuovere il rispetto della legalità ed il conseguimento di una civile convivenza specificatamente nel settore avente ad oggetto l'osservanza dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comporterebbe anche un beneficio dal punto di vista economico per l'ente;

Letto

La delibera di Giunta Municipale n.347 del 19/10/2022 con allegato *Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali* composto da n. 23 articoli e che si allega alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale;

Visto

- lo Statuto del Comune;
- l'art.13 della Legge n.689/1981;
- l'art.113 del D. Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art.1, comma 179 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296
- l'art.1, comma 180 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296
- l'art.1, comma 181 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296
- l'art.1, comma 182 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,


DELIBERA

1. La premessa, che qui si richiama integralmente, costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. Di prendere atto della delibera di Giunta Municipale n.347 del 19/10/2022, adottata ai sensi dell'art.48, comma 3, del T.U.E.L, avente ad oggetto "Approvazione proposta per l'istituzione del nucleo di Agenti accertatori di nomina comunale e approvazione del Regolamento comunale per

l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali;

3. Di approvare ,come approva, il "Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali" composto da n. 23 articoli e che si allega alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale;
4. Di dare mandato alla Giunta di ritirare la propria delibera di G.C. n.347 del 19/02/2022;


Il Responsabile Dott. Antonio Rinaldi



Il Responsabile del Servizio Vigilanza , Polizia Locale

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art.49 comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.267, per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole.

Il Responsabile dott. Antonio Rinaldi



DISCIPLINARE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DELLE ORDINANZE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI AD OPERA DEGLI AGENTI ACCERTATORI COMUNALI

INDICE

Articolo 1. Oggetto del Disciplinare

Articolo 2. Applicazione delle disposizioni generali

Articolo 3. Determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

Articolo 4. Cause di non punibilità e di esclusione della responsabilità

Articolo 5. Concorso e solidarietà

Articolo 6. Non trasmissibilità dell'obbligazione

Articolo 7. Autorità competente

Articolo 8. Agenti accertatori

Articolo 9. Atti di accertamento

Articolo 10. Accertamento delle violazioni

Articolo 11. Pagamento in misura ridotta

Articolo 12. Introito dei proventi

Articolo 13. Sanzioni amministrative accessorie – Misure ripristinatorie

Articolo 14. Rapporto all'autorità competente

Articolo 15. Opposizione ai verbali di accertamento

Articolo 16. Pagamento rateale della sanzione pecuniaria

Articolo 17. Ordinanza ingiunzione

Articolo 18. Pagamento dell'importo o opposizione all'ordinanza ingiunzione

Articolo 19. Riscossione coatta

Articolo 20. Aggiornamento degli importi delle sanzioni

Articolo 21. Destinazione delle cose confiscate

Articolo 22. Entrata in vigore

Articolo 23. Norme transitorie e finali

1 - Oggetto del disciplinare

1. Il presente disciplinare, nell'ambito dell'autonomia normativa conferita ai Comuni, giusto quanto previsto dagli artt. 3, 7, 7 bis del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D. L.vo 18 luglio 2000, n.267, disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali e dei responsabili dei servizi, con esclusione di quelle contingibili ed urgenti adottate ai sensi dell'art. 54, comma 2, del medesimo Testo Unico.

2. La parte procedurale prevista nel presente disciplinare, si applica anche a tutte le altre violazioni amministrative previste da disposizioni normative statali e regionali nei casi in cui le stesse prevedano quale autorità competente a irrogare le sanzioni e a ricevere il ricorso: il comune o uno dei suoi organi.

3. Le disposizioni contenute nel presente disciplinare sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti l'irrogazione di sanzioni amministrative, nonché a garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa, con la previsione completa della procedura sanzionatoria in tutte le sue fasi.

4. Ciascun regolamento e ciascuna ordinanza comunale emesso/a successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare dovrà indicare in modo esplicito l'importo della sanzione pecuniaria per la violazione, nonché il termine e l'autorità competente a ricevere rapporti, verbali, scritti difensivi, richiesta di audizioni e irrogare sanzioni.

Art. 2 - Applicazione delle disposizioni generali

1. Nessuno può essere punito con una sanzione amministrativa se non in forza di una norma regolamentare divenuta esecutiva prima della commissione della violazione.

2. Le norme contenute nei regolamenti e nelle ordinanze comunali si applicano solo nei casi e per i tempi in essi considerati.

3. Alle violazioni delle ordinanze e dei regolamenti comunali si applicano le disposizioni generali della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche, integrate dalle norme del presente disciplinare.

4. In caso di contrasto tra disposizioni di legge riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative e disposizioni del presente disciplinare, queste ultime sono da ritenersi ad ogni effetto disapplicate.

5. Le disposizioni contenute in precedenti ordinanze o regolamenti comunali che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie correlate all'articolo 106 e seguenti del R.D. 383/1934 devono intendersi abrogate e sostituite, in via generale, dalle disposizioni del presente disciplinare.

Art. 3 - Determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Salvo diversa disposizione di legge, la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali consiste nel pagamento di una somma da € 25,00 (venticinque/00) a € 500,00 (cinquecento/00).

2. Le singole sanzioni edittali potranno essere previste negli stessi atti normativi in misura diversa per le singole fattispecie in relazione alla loro gravità o in misura fissa per tutte le violazioni, fermi restando i limiti minimo e massimo sopra stabiliti.

3. Nelle singole ipotesi sanzionatorie, che devono sempre prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria graduata tra un minimo ed un massimo, il rapporto tra gli importi edittali non deve essere inferiore a 1 su 4 e non deve essere superiore a 1 su 10.

4. Qualora per violazioni a norme di ordinanze o regolamenti comunali attualmente in vigore non siano fissate sanzioni pecuniarie esplicite, si applica la sanzione del pagamento di una somma di denaro da €50,00 (cinquanta/00) a € 300,00 (trecento/00).

5. Qualora per le violazioni alle ordinanze e ai regolamenti comunali attualmente in vigore siano fissate sanzioni al di fuori dei limiti indicati al comma 1, il limite minimo inferiore a € 25,00 (venticinque/00) e/o quello massimo eccedente € 500,00 (cinquecento/00) sono

rideterminati ciascuno negli importi da ultimo indicati. In tal caso, qualora il limite massimo sia superiore al decuplo del minimo, quest'ultimo è aumentato fino a ristabilire detto rapporto.

6. Qualora l'infrazione commessa abbia recato danno a beni di proprietà comunale, l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta ovvero a seguito di emissione di ordinanza ingiunzione, non costituisce risarcimento del danno, che sarà valutato a norma delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 4 - Cause di non punibilità e di esclusione della responsabilità

1. Per le violazioni a norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

2. Non può essere assoggettato a sanzione chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la maggiore età, o non aveva, in base ai criteri indicati nel Codice Penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.

3. Nei casi previsti dal secondo comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore o dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

4. Non risponde delle violazioni chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, ovvero in stato di necessità e di legittima difesa.

5. Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

Art. 5 - Concorso e solidarietà

Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dal regolamento. Il concorso sussiste allorché più soggetti cooperano alla produzione di un evento illecito ed agiscono con la consapevolezza dell'apporto da esse arrecato al risultato finale.

2. Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare del diritto reale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, fatta salva la prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, da un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni od incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

6 - Non trasmissibilità dell'obbligazione

1. L'obbligazione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi.

2. La norma del primo comma non si applica alle sanzioni amministrative accessorie eventualmente previste.

Art. 7 - Autorità competente

1. Agli effetti di quanto disposto all'art. 14, comma terzo, all'art. 17, comma quarto, all'art. 18 commi primo e secondo, all'art. 19, comma secondo e all'art. 20 della Legge n. 689/81, concernenti rispettivamente la contestazione, il rapporto, l'ordinanza-ingiunzione, il sequestro e le sanzioni amministrative accessorie, per autorità competente si intende il Dirigente/Funziionario che ha emesso l'ordinanza violata, ovvero il dirigente/funziionario cui compete il rilascio del titolo abilitante all'attività sanzionata o nelle cui competenze rientra la materia oggetto del regolamento/ordinanza.

2. In via residuale e se non altrimenti determinabile o nel caso di ordinanze emesse direttamente dal sindaco, la competenza spetta al dirigente/funziionario dell'ufficio contenzioso.

3. In ogni caso non potrà essere identificato, quale Autorità competente a emettere ordinanze ingiunzione o di archiviazione, il responsabile dell'area cui appartiene l'organo accertatore, per salvaguardare la terzietà degli organi giudicanti da quelli che accertano.

Art. 8 - Agenti accertatori

1. Le funzioni dell'accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla Polizia Locale, ferma restando la competenza degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della L. 689/81. Resta ferma la competenza degli altri soggetti espressamente abilitati dalle leggi vigenti all'accertamento di illeciti amministrativi.

2. Il Sindaco, ai sensi dell'art.13, comma 1° della legge n.689/1981 e dell'art.1, comma 179 della Legge n.296/2006, può, con decreto motivato, dopo aver frequentato di apposito corso con superamento di esame finale organizzato dall'ente, abilitare altro personale dipendente dal Comune, o dipendente da società in House del comune a totale capitale pubblico, all'esercizio delle funzioni di accertamento e contestazione di cui al comma 1, con riferimento a materie specificatamente individuate nell'atto di nomina e porli alle dirette dipendenze del funzionario di riferimento competente per materia. Sempre con decreto motivato del Sindaco, le funzioni di accertamento degli illeciti previsti dai regolamenti e dalle ordinanze comunali possono essere esercitate, per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge, da guardie volontarie, da agenti giurati che ne abbiano facoltà ai sensi della legislazione vigente, da appartenenti ad associazioni di volontariato, che abbiano in essere convenzioni con il Comune di Agropoli e dopo aver frequentato apposito corso con superamento di esame finale.

3. In caso di affidamento di servizi ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs.267/2000 e successive modificazioni, le funzioni di accertamento, contestazione e prevenzione di cui al comma 2, le funzioni di accertamento e contestazione di cui al comma 1 possono essere affidate, con formale deliberazione di Giunta, anche ad apposito personale dipendente dalla società concessionaria o all'uopo nominato dalla società medesima. Con lo stesso provvedimento deliberativo sono stabilite le condizioni di nomina, le caratteristiche, le qualità e attitudine degli agenti accertatori.

4. I soggetti di cui al comma 1, 2 e 3 devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

5. Gli agenti accertatori comunali dipendono operativamente dal comandante della Polizia Municipale e, a questi, compete altresì la gestione dell'iter amministrativo conseguente l'attività di accertamento compiuta dagli stessi;

Art. 9 - Atti di accertamento

1. Relativamente ai modi ed alle tecniche di accertamento di violazioni che comportano l'applicazione di sanzioni amministrative si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 13 della Legge n. 689/81.

Art. 10 - Verbale di accertamento

1. La violazione di una disposizione di un'ordinanza e di un regolamento comunale alla quale si correla una sanzione amministrativa è accertata mediante verbale di accertamento.

2. Il verbale di accertamento deve contenere:

- l'indicazione della data, ora e luogo della redazione del verbale;
- l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento della violazione in caso di contestazione non immediata;
- le generalità e la qualifica del verbalizzante;
- le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace e degli eventuali obbligati in solido;
- la descrizione chiara e sintetica del fatto costituente illecito;
- l'indicazione delle norme o dei precetti che si assumono violate;
- le eventuali dichiarazioni liberamente rese dall'autore della violazione o dagli obbligati in solido;

- l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;
- la sottoscrizione del verbalizzante.

3. Nei casi in cui per l'accertamento delle violazioni siano compiute analisi di campioni, si applicano le disposizioni dell'art. 15 della Legge n. 689/81.

4. In caso di contestazione immediata il verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione. Nel caso di rifiuto a sottoscrivere il verbale o a riceverne copia ne viene dato atto in calce al verbale stesso.

5. Se non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale deve essere notificato ai soggetti interessati, con le modalità previste dalle leggi vigenti, entro il termine di 90 (novanta) giorni dall'accertamento per i residenti nel territorio della Repubblica, ed entro 360 (trecentosessanta) giorni per quelli residenti all'estero.

6. In calce al verbale di accertamento sono indicati in modo chiaro ed univoco l'importo della sanzione e le modalità del pagamento in misura ridotta, ove ammesso. E', inoltre, indicata l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi con le modalità di cui all'art. 15 del presente disciplinare.

Art. 11 - Pagamento in misura ridotta

1. Ai sensi dell'articolo 16 della L. 689/81 è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle eventuali spese di accertamento e notifica, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla contestazione o notificazione del verbale di accertamento.

2. Per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze sindacali, emesse al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, ordinanze antidegrado, la Giunta comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista può stabilire, ai sensi e per l'effetto dell'articolo 16 comma 2 della L. 689/81, come modificato dall'articolo 6 bis della Legge 125/08 di conversione del D.L. 92/08, un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del comma primo.

3. Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati, estinguendo l'obbligazione.

4. Il pagamento effettuato in misura inferiore a quanto previsto dal comma 1, non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione. In questo caso la somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione.

5. Quando dal fatto non consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria estingue l'obbligazione derivante dal procedimento sanzionatorio precludendone l'ulteriore corso e facendo venir meno la materia del contendere. Ciò anche quando siano stati presentati scritti difensivi ai sensi del successivo art. 15, i quali, pertanto, verranno archiviati dandone comunicazione alle parti interessate.

Art. 12 - Introito proventi

1. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente disciplinare sono introitati dal Comune di Agropoli. La quota del 60% dei proventi delle sanzioni è destinata al finanziamento del servizio nonché a finanziare l'acquisto dei macchinari, veicoli ed attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio.

Art. 13 - Sanzioni amministrative accessorie e misure ripristinatorie

1. Le sanzioni amministrative accessorie sono tutte quelle previste dalla Legge n.689/1981 e, in particolare:

- obbligo di ripristino dello stato dei luoghi;
- obbligo di rimozione di opere abusive;
- obbligo di sospendere una determinata attività.

2. Nell'ipotesi in cui le norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali dispongano che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest'ultima si applica comunque di diritto.

3. Qualora la violazione di una norma delle ordinanze e dei regolamenti comunali comporti l'applicazione di una delle sanzioni amministrative accessorie di cui sopra, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione, intimando al trasgressore l'esecuzione ed assegnandogli un congruo termine per provvedere in relazione all'entità delle opere da eseguire.

4. Qualora il trasgressore e gli obbligati in solido non provvedano all'esecuzione dei provvedimenti intimati, questi vengono eseguiti d'ufficio dal Comune, anche mediante incarico a ditte specializzate, e i relativi oneri sono posti a carico del trasgressore e degli obbligati in solido con l'ordinanza ingiunzione nel caso non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, ovvero con apposita ingiunzione.

5. L'applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione amministrativa accessoria della confisca, quando previste, sono effettuate nel rispetto della L. 689/81 e successive modifiche ed integrazioni e con le modalità previste nel Capo II del D.P.R.571/82.

Art. 14 - Rapporto all'autorità competente

1. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 24 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (connessione obiettiva con un reato), qualora nei termini non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta, il comando o l'ente da cui dipende il verbalizzante trasmette, entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per il pagamento, il rapporto, completo del verbale di accertamento e di prova delle avvenute contestazioni o notificazioni, all'autorità competente di cui all'art. 7 del presente disciplinare.

Art. 15 - Opposizione ai verbali di accertamento

1. Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della contestazione o notificazione del verbale di accertamento gli interessati, in qualità di trasgressore o di obbligato in solido, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto individuata ai sensi del precedente articolo 7 del presente disciplinare, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti personalmente dalla medesima autorità. Il ricorso deve essere sottoscritto a pena di nullità.

2. Qualora sia richiesta l'audizione personale, al ricorrente vengono comunicati, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o altro idoneo mezzo, il luogo, la data e l'ora in cui avverrà l'audizione avanti al responsabile del procedimento, da tenersi entro 60 giorni dalla richiesta. Dell'audizione viene redatto apposito verbale. Qualora l'interessato, senza giustificato motivo, non si presenti per l'audizione personale, il procedimento prosegue prescindendo da essa.

3. La richiesta di audizione personale sospende il termine di conclusione del procedimento previsto dall'articolo 17 comma 1, che decorre nuovamente dal giorno in cui l'audizione si tiene oppure il richiedente non si presenta ad essa.

4. Il ricorso può essere presentato direttamente al protocollo del Comune, a mano o tramite PEC, ovvero inviato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. In quest'ultimo caso, ai fini del computo dei termini previsti per proporre ricorso, lo stesso si intende presentato il giorno di spedizione della raccomandata.

Art. 16 - Pagamento rateale della sanzione pecuniaria

1. Gli interessati, qualora si trovassero in condizioni economiche disagiate autocertificabili nelle forme e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/00 e successive modificazioni ed integrazioni, possono richiedere alla autorità competente a ricevere il rapporto il pagamento rateale della sanzione.

2. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata entro il termine di 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale o dell'ordinanza-ingiunzione. La presentazione della richiesta interrompe il termine fissato per il pagamento della sanzione, che ricomincia a

decorrere, anche ai fini del pagamento della prima rata, dalla data di comunicazione del provvedimento che decide sulla richiesta.

3. Sulla richiesta di rateazione provvede l'autorità competente, con proprio atto adottato entro 60 giorni dalla domanda.

4. Il soggetto competente a decidere sul ricorso può disporre che la sanzione venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere di importo inferiore a Euro 15,49 (quindici/49).

5. In ogni momento il debito residuo può comunque essere estinto mediante un unico pagamento.

6. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento anche di una sola rata, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione, senza bisogno di ulteriore avviso.

7. Il procedimento di cui al presente articolo è regolato dall'articolo 26 della L. 689/81.

Art. 17 - Ordinanza ingiunzione

1. Nel caso di ricorso, l'autorità competente, entro 180 (centottanta) giorni dalla data di proposizione del ricorso, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati gli scritti difensivi ed i documenti prodotti, se ritiene fondato l'accertamento respinge il ricorso e determina con ordinanza motivata, la somma dovuta per ogni singola violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di procedimento e di notifica del verbale e dell'ordinanza ingiunzione, all'autore della violazione ed alle persone obbligate in solido. Nel caso in cui il soggetto competente non ritenga fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

2. Nel caso in cui il pagamento in misura ridotta non sia consentito o qualora nei termini previsti non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta e non sia stato presentato ricorso avverso il verbale di accertamento, l'autorità competente, entro 180 (centottanta) giorni dal ricevimento del rapporto di cui all'art. 14 del presente disciplinare, determina con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di procedimento e notifica del verbale e dell'ordinanza ingiunzione all'autore della violazione ed alle persone obbligate in solido. Nel caso in cui il soggetto competente non ritenga fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

3. Nella determinazione della somma dovuta per ogni singola violazione l'autorità competente, come individuata dal precedente articolo 7, ai sensi dell'articolo 11 della L. 689/81, deve aver riguardo della gravità della violazione, dell'opera svolta dal trasgressore per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, della personalità dello stesso, delle sue condizioni economiche e della reiterazione delle violazioni. La quantificazione della somma di denaro dovuta per la violazione viene quantificata entro i limiti edittali previsti.

4. Con l'ordinanza ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

5. Con l'ordinanza ingiunzione relativa alla sanzione principale sono applicate le sanzioni accessorie previste. Qualora per l'esecuzione di una sanzione amministrativa accessoria non pecuniaria sia necessario un atto di ente diverso dall'Amministrazione Comunale, quest'ultima trasmette l'ordinanza ingiunzione divenuta esecutiva a tale ente, che provvede all'esecuzione della sanzione stessa e ne dà comunicazione all'autorità che ha irrogato la sanzione.

6. Nell'ordinanza-ingiunzione sono indicate le modalità ed il termine per il pagamento, l'avvertenza che in difetto si procederà alla riscossione coattiva delle somme dovute, nonché il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Art. 18 - Pagamento dell'importo o opposizione all'ordinanza ingiunzione

1. Gli interessati, entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione della ordinanza ingiunzione, devono provvedere al pagamento dell'importo stabilito dall'autorità competente.

2. Opposizione al procedimento di ordinanza-ingiunzione (Artt. 22 e 23 Legge 24/11/81 n.689). Il ricorso deve essere presentato personalmente dall'intestatario dell'infrazione (se si tratta di società, dal suo legale rappresentante) oppure da un avvocato munito di regolare mandato.

Il ricorso va richiesto:

Ai Giudici di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione se:

- la sanzione in contestazione ha importo sino a € 20.000;

Al Tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione:

- se la sanzione in contestazione è di importo superiore a € 20.000;
- se è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima (ad eccezione di quelle previste dal codice della strada e dalla normativa sugli assegni da presentare in ogni caso al Giudice di Pace)
- in tutti i casi in materia di:
 - tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro
 - previdenza e assistenza obbligatoria
 - urbanistica ed edilizia
 - tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette
 - igiene degli alimenti e delle bevande
 - società e di intermediari finanziari
 - tributaria e valutaria

L'opposizione si propone tramite ricorso in carta semplice e deve contenere:

- l'indicazione delle parti
- le motivazioni per le quale si ritiene non "illegittimo" il provvedimento
- ciò che si vuole ottenere con pronuncia del giudice

Al ricorso bisogna allegare:

- verbale di accertamento;
- cartella esattoriale;
- ordinanza prefettizia;
- busta con il timbro per la notifica;

l'atto notificato, da depositarsi nella cancelleria del giudice adito, contenente altresì:

- la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune ove ha sede il giudice adito;
- una fotocopia degli eventuali documenti che si intendono allegare;
- contributo unificato a seconda dello scaglione in base al valore della causa;

È ammessa, inoltre, la proposizione di opposizione con unico ricorso avverso più ordinanze-ingiunzioni emesse dalla stessa autorità.

3. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

Art. 19 - Riscossione coatta

1. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento dell'ordinanza ingiunzione, si procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

2. In caso di ritardo del pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per semestre a decorrere dalla data in cui la sanzione è divenuta esigibile. Nel caso di concessione del pagamento rateale previsto dall'art. 16, il ritardo si calcola dalla scadenza della prima rata non pagata.

Art. 20 - Aggiornamento degli importi delle sanzioni

1. La Giunta, con proprio provvedimento, può provvedere alla rideterminazione della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente disciplinare nel rispetto del limite minimo e massimo previsti dall'art. 3.

2. Per evitare che fenomeni inflazionistici possano ridurre il valore affittivo delle sanzioni pecuniarie la Giunta può, altresì, provvedere all'aggiornamento generale della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie. Tale aggiornamento potrà avvenire ogni due anni nella misura percentuale corrispondente a quella determinata, per lo stesso biennio, ai sensi dell'articolo 195 comma 3 del Decreto Legislativo 285/92 per l'aggiornamento delle relative sanzioni pecuniarie.

Art. 21 - Destinazione delle cose confiscate

1. La sanzione accessoria della confisca è regolata dagli articoli 20 e 21 della Legge 689/81 e delle altre norme in materia.

2. Fatte salve le disposizioni previste dal capo II del D.P.R. 29/07/1982 numero 571 e delle altre norme in materia, le cose oggetto di confisca in cattivo stato di conservazione, non certe sotto il profilo igienico-sanitario o comunque non idonee all'uso cui erano destinate, sono distrutte. Le cose deperibili sono devolute ad associazioni ed enti con finalità assistenziali e non di lucro, per un valore non superiore a €.250,00 con i criteri di rotazione.

3. Qualora le cose confiscate non vengano distrutte, devolute od attribuite ai sensi del comma 2, sono vendute dall'Ente nel rispetto delle procedure previste dalla legge.

Art. 22 - Entrata in vigore

1. Il presente disciplinare entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione del Consiglio comunale sia divenuta esecutiva.

2. Il Segretario Comunale provvederà ad inserire il presente disciplinare nella raccolta dei regolamenti comunali.

Art. 23 - Norme transitorie e finali

1. Sono abrogate tutte le norme relative a sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie non compatibili con le disposizioni del presente disciplinare contenuti in atti regolamentari del Comune.

2. Per quanto non disciplinato dal presente disciplinare si rinvia alle norme contenute nella legge 689/81 e nelle altre leggi in materia, in quanto applicabili.

3. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente disciplinare, si devono intendere recepite in modo automatico.

4. Le disposizioni di regolamenti comunali, ordinanze sindacali, dirigenziali o di responsabili di settore che prevedevano sanzioni amministrative che facevano riferimento all'art. 106 e seguenti del R.D. 3.3.1934, n. 383 devono intendersi abrogate e sostituite, in via generale, dalle corrispondenti disposizioni del presente disciplinare.

5. Quando l'infrazione commessa abbia recato danni a beni di proprietà comunale l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta, ovvero in misura ordinaria a seguito di emissione di ordinanza ingiunzione, non costituisce risarcimento del danno, che sarà valutato a norma delle disposizioni vigenti in materia.

6. Non può essere rilasciato alcun provvedimento ampliativo della sfera giuridica del richiedente a favore di coloro che risultino morosi nel pagamento del corrispettivo canone previsto da norme di legge o di regolamenti per l'utilizzo di beni pubblici comunali.

7. Nei confronti di soggetti già titolari di provvedimenti ampliativi che si trovino nelle condizioni indicate nel comma precedente, l'Amministrazione comunale, previo formale avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L.241/1990, contesterà la morosità all'interessato ed

assegnerà allo stesso un termine perentorio non inferiore ai 15 giorni per regolarizzare la propria posizione. Decorso infruttuosamente detto termine, l'Ente provvederà ad emanare la declaratoria di decadenza del provvedimento ampliativo e ad incamerare l'eventuale cauzione costituita al momento del rilascio del provvedimento medesimo.

8. Le ordinanze comunali che prevedono sanzioni amministrative si presumono conosciute il giorno stesso della loro pubblicazione all'albo pretorio, ovvero il giorno stesso dell'avvenuta notifica all'interessato, salvo diversa esplicita disposizione esplicitata nell'atto stesso. Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa e relative alle ordinanze e ai regolamenti comunali, spettano al Comune.

9. Per quanto non espressamente disposto dal presente disciplinare, si rinvia alla L. 689/1981 e alla L.R. 10/1977. Per i regolamenti e ordinanze sindacali e/o dirigenziali in vigore alla data di entrata in vigore del presente disciplinare, eventuali adeguamenti e/o modifiche dei limiti edittali saranno adottati con delibera di Giunta comunale.

Il Presidente del Consiglio introduce il ventesimo punto all'Ordine del Giorno: "DISCIPLINARE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DELLE ORDINANZE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI AD OPERA DEGLI AGENTI ACCERTATORI COMUNALI - APPROVAZIONE."

Relazione il Comandante Dott. Rinaldi che illustra l'allegata proposta.

Prende la parola Il Consigliere La Porta evidenziando come la competenza in tale materia sia del Consiglio, mostrando perplessità sullo svolgimento delle attività di controllo di cui al regolamento con le stesse risorse già impiegate dall'Azienda Speciale in altre funzioni.

Il dott. Rinaldi risponde che non vi è previsione normativa espressa contraria a tale possibilità. Il Consigliere La porta preannuncia un voto di astensione proprio perché la normativa non è chiara.

Chiede di intervenire il Consigliere Pesce richiamando la precedente interrogazione presentata al consiglio del 30 novembre, con riferimento alla Deliberazione di Giunta n. 347 del 19/10/2022, non concorda con la ratifica della Delibera di Giunta proposta all'ordine del giorno dell'odierno Consiglio, quindi proceduralmente suggerisce di revocarla e adottarne uno ex novo.

Il Consigliere Pesca ritiene che il Consiglio possa discutere dell'approvazione del Disciplinare e non della ratifica della delibera.

I Consiglieri Pesce e La Porta suggeriscono di ritirare l'argomento e di portarlo all'attenzione del prossimo Consiglio.

Interviene il Sindaco che alla luce delle argomentazioni finora espone propone di emendare la proposta al punto n. 3, ossia dalla parola "ratificare" fino alla parola "come approva" nel seguente modo: "di approvare, come approva, il Disciplinare comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali" composta da n. 23 articoli e che si allega alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale" e di aggiungere un punto n. 4 " di dare mandato alla Giunta di ritirare la propria deliberazione di Giunta Municipale n. 347 del 19/10/2022".

Il Consigliere Pesce preannuncia il suo voto contrario ritenendo che non sia corretto l'iter seguito.

Anche il Consigliere La Porta preannuncia voto contrario con la medesima motivazione del Consigliere Pesce.

In assenza di ulteriori interventi da parte dei Consiglieri presenti il Presidente del Consiglio invita a votare sull'emendamento proposto dal Sindaco

Il Consiglio

Con voti resi in forma palese con il seguente esito:

Votanti: 15 (Sono entrati Pesca e Cammarota);

Favorevoli: 11;

Contrari : 4 Pesce, La Porta, Santosuosso e Bufano;

Astenuti: 0;

delibera

E' approvato dal Consiglio l'emendamento proposto dal Sindaco.

Il Presidente invita a votare la proposta trascritta al ventesimo punto all'Ordine del giorno così come emendata

Il Consiglio

Con voti resi in forma palese con il seguente esito:

Votanti: 15 (Sono entrati Pesca e Cammarota);

Favorevoli: 11;

Contrari : 4 La Porta, Pesce, Santosuosso e Bufano;

Astenuti: 0;

delibera

E' approvata dal Consiglio la proposta trascritta al ventesimo punto all'o. d. g. così come emendata.

Con successiva votazione conforme resa in forma palese viene approvata l'immediata eseguibilità.

Alle ore 15:10 esce il Consigliere Pesca.



IL PRESIDENTE
(dr. Franco Di Biasi)



IL CONSIGLIERE ANZIANO
(ing. Pietro Paolo Marciano)



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Francesco Minardi)



Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune.

li 12.0 FEB 2023

IL MESSO COMUNALE
Dott. Sabito Lerro
IL MESSO COMUNALE
Sabito Lerro



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi , che giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

li 12.0 FEB 2023



IL VICE SEGRETARIO
Dott. Giuseppe Capozzolo

